

L'Assessore alle Società Partecipate, dr.ssa Elena Stucchi, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione di UNIGAS s.r.l., rag. Antonio Pezzotta e il Consigliere d'Amministrazione di BLUE META S.P.A., avv. Rodeschini, relazionano sull'argomento.

Il dibattito di seduta viene allegato sub 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- anteriormente allo scorso 5 giugno 2009, il Comune di Treviglio era titolare di una quota del valore nominale di € 227.449,00 pari al 19,98 %, del capitale sociale di Unigas Distribuzione s.r.l. (di seguito: UNIGAS), società avente come scopo sociale l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale, come regolato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: D.Lgs. 164/2000);
- sempre anteriormente allo scorso 5 giugno 2009, il Comune di Treviglio era titolare di 99.772 azioni, valore nominale € 1,00 per azione, pari al 16,46 % del capitale sociale, di Blue Meta S.p.A. (di seguito: BLUE META), il cui oggetto sociale è essenzialmente focalizzato sull'attività di vendita del gas naturale, parimenti regolata dal D.Lgs. 164/2000;
- mediante convergenti deliberazioni dei rispettivi Consigli, gli Enti locali soci - direttamente o tramite società partecipate - di UNIGAS e BLUE META hanno adottato un progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS, consistente nell'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, di un partner strategico privato di minoranza di UNIGAS, nonché nelle correlate operazioni di integrale alienazione e conferimento alla stessa UNIGAS delle azioni di BLUE META, facenti capo agli azionisti pubblici e privati di quest'ultima società, ed, infine, nell'incorporazione di BLUE META all'interno della società di vendita del partner privato strategico, mediante fusione o conferimento;
- per quanto attiene il Comune di Treviglio, il richiamato progetto di aggregazione è stato approvato con deliberazione n. 10 del 03/02/2009, pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal 12/02/2009;
- la predetta deliberazione consiliare, come integrata dai relativi allegati di cui alle lettere a) e b) (che s'intendono qui richiamati, ove non diversamente disposto), reca un'approfondita analisi dell'odierna situazione e delle prospettive future di entrambe le società coinvolte, con particolare riguardo alla disciplina normativa e regolatoria di riferimento;

Premesso inoltre che,

- come si evince dalla summenzionata deliberazione consiliare, quanto ad UNIGAS, il progetto di aggregazione è espressamente finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi di pubblico interesse:
- il rafforzamento della società mediante l'ingresso nel capitale di un partner industriale strategico, in grado di consentire

sinergie industriali nel territorio di operatività di UNIGAS, sfruttabili con l'alleanza con UNIGAS stessa e, conseguentemente, assicurarle le potenzialità per competere, con successo, nell'assegnazione della gestione del futuro ambito minimo territoriale, di cui all'art. 46bis, legge 222/2007;

- il mantenimento della maggioranza del capitale sociale in capo agli Enti locali, al fine di consentire loro di influire, con maggiore rapidità ed efficacia, sull'attività di manutenzione e sviluppo territoriale delle infrastrutture della distribuzione del gas naturale, viepiù allorquando interconnesse, nonché di garantire la sicurezza e la qualità del servizio reso alla cittadinanza;

- il conseguimento, da parte della società, delle risorse finanziarie e delle competenze tecniche indispensabili per portare a compimento gli investimenti nelle gestioni in corso, nonché affrontare gli impegni legati al conseguimento di nuovi affidamenti ad esito delle gare di prossima indizione;

Premesso ancora che,

sempre con riguardo alle motivazioni assunte nella predetta deliberazione consiliare, quanto a BLUE META, il progetto di aggregazione si propone il perseguimento delle seguenti finalità:

- nel rispetto degli obblighi di separazione societaria, contabile e funzionale, tra le attività di distribuzione e vendita del gas naturale, la conclusione di un'alleanza con un partner industriale strategico, operante a più livelli nella filiera del gas naturale, in specie nella distribuzione e nella vendita, connotato da dimensioni significative -per fatturato e clienti serviti- che consentano l'acquisto del gas naturale a costi competitivi;

- l'unificazione delle attività di vendita ai clienti finali di BLUE META e del partner industriale strategico, mediante l'incorporazione o conferimento di BLUE META nella società di vendita, facente capo al predetto partner industriale strategico, in modo tale che, per il tramite di UNIGAS, gli Enti attualmente azionisti di BLUE META beneficino della conseguente maggiore efficienza economica (e quindi dei conseguenti profitti), correlata alla più forte struttura aziendale così creata;

- il riconoscimento dal partner industriale strategico di una opzione che consenta ad UNIGAS di vendere -ad un prezzo prefissato, entro un determinato lasso di tempo- la partecipazione nella società di vendita incorporante o conferitaria di BLUE META;

Tenuto conto che,

alla luce delle riferite considerazioni istruttorie e dei richiamati obiettivi di pubblico interesse, a mezzo della suddetta deliberazione n. 10 del 03/02/2009, il Comune ha stabilito:

- 1) di approvare il piano di riassetto di UNIGAS e BLUE META, come meglio descritto nel progetto di aggregazione industriale e territoriale, nonché sulla base della perizia di valutazione delle partecipazioni societarie in ambedue le società, rispettivamente, di cui agli allegati A) e B) della deliberazione medesima;
- 2) di autorizzare, per quanto di competenza, l'aumento di capitale di UNIGAS riservato agli azionisti di BLUE META, da compiersi mediante il conferimento della metà delle azioni possedute da ciascun azionista;
- 3) di autorizzare l'integrale trasferimento ad UNIGAS della

- partecipazione azionaria del Comune di Treviglio nel capitale di BLUE META, in particolare, n. 49.886 azioni, mediante conferimento a fronte dell'anzidetto aumento di capitale riservato, mentre le restanti n. 49.886 azioni, attraverso la stipula con UNIGAS di un contratto di compravendita recante il corrispettivo di € 1.481.461,68, (subordinando le predette operazioni alla condizione risolutiva del mancato completamento della procedura di scelta del partner strategico di UNIGAS entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'apposito bando);
- 4) di autorizzare, per quanto di competenza, l'aumento di capitale di UNIGAS preordinato all'ingresso del partner industriale strategico selezionato ad esito della procedura di gara, nonché l'eventuale ulteriore aumento di capitale funzionale alla sottoscrizione di nuove quote da parte di altri soggetti pubblici locali, interessati ad aderire al progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS;
 - 5) di autorizzare, per quanto di competenza, UNIGAS all'adozione degli atti regolatori della procedura ad evidenza pubblica di individuazione del partner industriale strategico, così come all'espletamento di tutte le fasi della procedura, fino all'aggiudicazione finale, sulla base delle linee guida estrinseche nelle premesse deliberazione medesima; nonché, ancora, di fissare in non più di cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione di UNIGAS, con l'attribuzione ai soci pubblici del presidente del consiglio di amministrazione e di due membri del collegio sindacale, ferma invece la designazione dell'amministratore delegato e di un membro del collegio sindacale demandata al partner industriale strategico;
 - 6) di autorizzare, per quanto di competenza, l'integrazione, mediante fusione o conferimento, di BLUE META nella società di vendita, facente capo al partner industriale strategico di UNIGAS, accompagnata dal riconoscimento ad UNIGAS del diritto d'opzione, consistente nella possibilità di vendere la partecipazione societaria nella predetta società di vendita entro i 12 mesi successivi all'integrazione societaria, nonché dalla conclusione di un patto parasociale tale da garantire ad UNIGAS la nomina di un componente negli organi amministrativi della predetta società di vendita;
 - 7) di impegnare il Comune di Treviglio alla futura costituzione, unitamente agli altri Enti locali soci -direttamente o indirettamente- di UNIGAS, di una società *holding* alla quale conferire le partecipazioni societarie in UNIGAS, al fine di assicurare il coordinamento dei soci pubblici di UNIGAS nella gestione e nel controllo della società partecipata, con la previsione di limitare la circolazione delle partecipazioni nella *holding* ai soli soggetti pubblici locali, nonché di affidare l'amministrazione ad un organo monocratico, o ad un consiglio formato da non oltre tre componenti;
 - 8) di demandare, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta ed allo stesso Consiglio Comunale, l'adozione degli atti amministrativi esecutivi della deliberazione medesima, nonché l'approvazione delle modifiche agli statuti ed ai patti parasociali di UNIGAS e BLUE META strettamente funzionali all'attuazione dell'approvato piano

di riassetto, con particolare riguardo a quanto necessario per addivenire al superamento del diritto di prelazione e di ogni altro diritto riconosciuto ai soci privati di UNIGAS e BLUE META;

Preso atto che:

- lo scorso 5 giugno 2009, UNIGAS, nell'interesse dei propri soci pubblici, e i soci privati della stessa UNIGAS e di BLUEMETA, Cart Gas s.r.l., Cart Partecipazioni s.r.l., Generale Servizi s.r.l., hanno stipulato un accordo che comporta la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione e di ogni altro diritto che possa essere d'ostacolo al compimento del progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS, così come altresì reca l'impegno di Cart Partecipazioni e Generale Servizi a trasferire ad UNIGAS le rispettive partecipazioni azionarie in BLUE META, in parte mediante vendita, in parte mediante conferimento, nonché l'obbligo a carico delle tre società private di cedere le quote di UNIGAS al partner industriale strategico al prezzo minimo di € 1.658.557,67 (comprensivo del corrispettivo di € 600.000,00 per la rinuncia all'esercizio di ogni diritto o prerogativa, incompatibili con il buon esito del progetto di aggregazione territoriale ed industriale di UNIGAS);
- in pari data, l'assemblea dei soci di UNIGAS, con il voto favorevole del Comune di Treviglio, ha deliberato l'aumento di capitale a pagamento, scindibile, di € 853.898,19, con sovrapprezzo complessivo di € 8.146.116,63, riservato ai soci di BLUE META a fronte del conferimento di n. 303.062 azioni della stessa BLUE META;
- il summenzionato conferimento si è perfezionato nella medesima data, anche per quanto concerne il Comune di Treviglio, che ha conferito n. 49.886 azioni di BLUE META, a fronte della sottoscrizione di una quota del valore nominale di € 140.558,62;
- per effetto del predetto conferimento si è incrementata la quota del Comune di Treviglio nel capitale sociale di UNIGAS, il cui valore nominale risulta, ad oggi, pari ad € 368.057,62, corrispondenti al 18,47 % del capitale sociale;
- sempre lo scorso 5 giugno 2009, tra gli azionisti di BLUE META e UNIGAS è intervenuta la stipula del contratto di vendita delle restanti azioni di BLUE META, compresa l'alienazione di n. 49.886 azioni, dal valore nominale di € 1,00 per azione, appartenenti al Comune di Treviglio, per un controvalore di € 1.481.461,68;
- conformemente al punto 3) della menzionata deliberazione n. 10, del 03/02/2009, sia il conferimento che la vendita delle azioni BLUE META sono risolutivamente condizionati all'effettiva conclusione della procedura di scelta del partner industriale strategico, con l'aggiudicazione definitiva, entro 12 mesi dalla pubblicazione del bando, nonché alla sottoscrizione ed integrale liberazione dell'aumento di capitale riservato di UNIGAS da parte del partner industriale strategico, entro 30 giorni dall'acquisita efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- analogamente, il contratto di vendita stabilisce che il pagamento del corrispettivo per l'acquisto delle azioni di BLUE META debba avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione ed integrale liberazione dell'aumento di capitale riservato al partner industriale strategico di UNIGAS;

Tanto premesso, si illustra e si prende atto di quanto segue;

A) Con riguardo alla costituzione di ANITA s.r.l.:

Considerato che:

- il punto di cui al n. 7) della parte dispositiva della deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, impegna l'Amministrazione comunale alla costituzione di una società *holding*, alla quale conferire la propria quota in UNIGAS, insieme agli altri Enti locali soci e società pubbliche socie della stessa UNIGAS;

- tenuto conto dell'elevato numero di soci pubblici di UNIGAS, l'attribuzione delle rispettive quote nella stessa UNIGAS alla costituenda *holding* consentirà di esercitare in maniera efficace, coordinata e stabile le prerogative di socio di maggioranza assoluta di UNIGAS, assicurando agli Enti locali l'effettivo controllo sull'erogazione dei servizi a rete espletati da UNIGAS e, più in generale, sull'attività di pubblico rilievo svolta dalle altre società che potranno essere partecipate dalla costituenda *holding*, in quanto società di gestione di servizi pubblici locali e servizi d'interesse economico generale, come pure costituite al fine di gestire reti, impianti ed altre dotazioni, preordinate all'esercizio di servizi pubblici locali e servizi d'interesse economico generale;

- la decisione di addivenire alla costituzione di una *holding* societaria appare dunque conforme all'art. 3, commi 27 e 28, legge 244/2007, poiché risulta uno strumento imprescindibile per l'esercizio del controllo coordinato e congiunto nei confronti di UNIGAS e, potenzialmente, di altre società pubbliche o miste per l'esercizio delle attività di cui al precedente alinea, ovvero di attività strettamente inerenti alle competenze amministrative degli Enti locali soci;

- sotto altro profilo, la costituzione della *holding* risponde all'esigenza di preservare, in modo duraturo, la maggioranza pubblica locale nel capitale sociale di UNIGAS, poiché, una volta costituita ed espletata la procedura di gara di cui alla seconda fase del progetto di aggregazione territoriale ed industriale, UNIGAS sarà partecipata per il 51% dalla *holding* pubblica e per il 49% dal partner industriale strategico, che non potrà quindi conseguire la maggioranza del capitale sociale attraverso cessioni di ulteriori quote di minoranza;

Posto che:

- il punto n. 7) del richiamato deliberato consiliare ha stabilito che lo statuto della *holding* dovrà: i) limitare la circolazione quote societarie ai soli soggetti pubblici locali, intesi come Enti locali e società a maggioranza pubblica controllate da Enti locali, ii) demandare l'amministrazione della società ad un organo monocratico ovvero ad un consiglio composto da non più di tre membri;

- al fine di contenere i costi fissi di gestione della *holding*, i soci pubblici di UNIGAS hanno concordato di ricorrere al tipo legale della società a responsabilità limitata;

- lo statuto della *holding*, allegato dell'odierna deliberazione, recepisce gli indirizzi già precedente deliberati, con particolare riguardo agli stringenti limiti al trasferimento delle quote od alla costituzione o trasferimento di diritti reali, personali o di garanzia sulle quote medesime, così come al mutamento del soggetti

controllanti delle società titolari di quote sociali della *holding*, tali da impedire l'ingresso di soggetti sostanzialmente privati nella compagine sociale;

- del pari, lo statuto della *holding* stabilisce che, a discrezione dell'assemblea dei soci, la responsabilità della gestione della società possa essere assegnata ad un amministratore unico o, in alternativa, ad un consiglio di amministrazione di tre membri;

- l'art. 3 dello statuto restringe l'oggetto sociale all'assunzione e gestione di partecipazioni in società costituite per la gestione di servizi e reti afferenti al livello di competenza degli Enti locali soci, in via diretta o tramite società dagli stessi controllate, nonché alla prestazioni di servizi propri delle società capogruppo;

- agli artt. 1 (sede), 5 (capitale sociale), 14 (convocazione dell'assemblea), lo statuto ribadisce lo stretto legame territoriale tra la *holding* e gli Enti locali soci;

- contestualmente alla costituzione della società, i soci fondatori della *holding* sottoscriveranno un patto parasociale, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, della durata di cinque anni, automaticamente rinnovabile a scadenza salvo disdetta, tramite il quale i soggetti firmatari concorderanno che, nell'ipotesi di elezione di un consiglio di amministrazione, la nomina degli amministratori dovrà tener conto dell'esigenza di rappresentare le tre aree geografiche di riferimento che attualmente contraddistinguono la compagine sociale di UNIGAS (Bassa Bergamasca, "Isola", Val Seriana);

B) Con riguardo agli indirizzi sull'adeguamento dello statuto di UNIGAS e sull'adozione dei contenuti minimi del patto parasociale con il partner industriale strategico da includere tra gli atti a base di gara:

Considerato che:

- il punto di cui al n. 8) della parte dispositiva della precedente deliberazione n. 10, del 03/02/2009, demanda al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, ciascun organo secondo le rispettive competenze, l'approvazione delle eventuali modifiche agli statuti ed ai patti parasociali di UNIGAS e BLUE META, strettamente funzionali all'attuazione dell'approvato piano di riassetto;

- appare opportuno procedere alla modifica dello statuto di UNIGAS, in modo da renderlo più consono all'impostazione seguita con il già adottato progetto di aggregazione industriale e territoriale, cosicché, in particolare, le più rilevanti modifiche concerneranno:

- i) l'adeguamento dell'oggetto sociale (che dovrà esplicitamente comprendere anche l'assunzione di partecipazioni societarie in società di vendita del gas naturale, nonché la gestione di servizi complementari alla distribuzione del gas naturale);
- ii) la conferma della riserva della maggioranza del capitale sociale ad Enti locali o società dagli stessi controllate, anche con riguardo all'ampliamento della nozione di trasferimento delle quote riportata nella clausola relativa alla prelazione statutaria;
- iii) l'eventuale introduzione della clausola di gradimento

- motivato al trasferimento della quota del partner industriale strategico (in ipotesi, anche in alternativa alla predetta prelazione statutaria), anche con riguardo alla verifica del possesso dei requisiti di gara da parte del soggetto trasferitario della quota in UNIGAS;
- iv) la disciplina della nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, posto che almeno la metà più uno degli amministratori, compreso il presidente, dovranno essere costantemente emanazione dei soci pubblici, mentre i restanti membri del consiglio di amministrazione, tra cui l'amministratore delegato, saranno espressione del partner industriale strategico;
 - v) la disciplina della nomina del collegio sindacale, che dovrà essere formato da due sindaci (tra cui il presidente), designati dai soci pubblici, ed un sindaco, designato dal partner industriale strategico;
 - vi) la ripartizione dei poteri di gestione tra il consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, posto che alla seconda spetterà l'assunzione delle decisioni strategiche;
 - vii) l'eventuale previsione della maggioranza qualificata per l'assunzione delle più rilevanti delibere da parte dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione, posto che l'eventuale introduzione di una sorta di diritto di veto del partner industriale strategico non dovrà pregiudicare il regolare espletamento dei servizi affidati ad UNIGAS e non potrà, in ogni caso, condizionare la potestà degli Enti locali nell'organizzazione dei servizi pubblici locali di loro pertinenza;
 - viii) l'individuazione delle materie oggetto di delega all'amministratore delegato e gli eventuali limiti all'esercizio della predetta delega;
 - ix) l'introduzione nello statuto di criteri di liquidazione delle quote e della società tali da implicare la retrocessione agli Enti locali, o società dagli stesse controllate, delle reti, impianti ed altre dotazioni preordinati all'esercizio di servizi pubblici di proprietà di UNIGAS;
 - x) la soppressione della clausola compromissoria attualmente contenuta nell'art. 30 dell'odierno statuto di UNIGAS;

Ritenuto che:

- è opportuno che tra i documenti a base di gara venga allegato lo statuto di UNIGAS, modificato secondo i predetti indirizzi;
- d'altro canto, fermo il rispetto dei predetti indirizzi, è altresì opportuno che lo statuto di UNIGAS possa essere ulteriormente adeguato ad esito della procedura di gara per la scelta del partner industriale strategico, purché con riguardo ad aspetti formali, tali da non incidere sui contenuti essenziali dello statuto medesimo;
- è imminente la costituzione della *holding* conferitaria delle quote dei soci pubblici di UNIGAS;
- una volta costituita l'anzidetta *holding*, e trasferite alla medesima le quote attualmente possedute dai soci pubblici di UNIGAS, sia perciò la *holding* stessa ad approvare, mediante delibera assembleare, le modifiche statutarie di UNIGAS, sebbene in base agli indirizzi vincolanti espressi dagli Enti locali soci della stessa *holding*;

Tenuto inoltre conto che:

- i lineamenti fondamentali della procedura di gara per la scelta del partner industriale strategico di UNIGAS, di cui alla seconda fase del progetto approvato con la deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, prevedono che il progetto gestionale presentato da ciascun offerente dovrà contenere uno schema del patto parasociale, che verrà stipulato tra il partner industriale strategico e l'insieme dei soci pubblici di UNIGAS, che ciascun offerente dovrà stilare in conformità alle linee guida, adottate dalla stessa UNIGAS, allegate agli atti regolatori della gara;
- in forza della richiamata deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, UNIGAS è stata delegata all'elaborazione degli atti regolatori della gara, così come a presiedere al suo svolgimento fino all'aggiudicazione finale;
- pertanto, appare opportuno confermare la delega alla stessa UNIGAS per la redazione delle anzidette linee guida, recanti i contenuti minimi irrinunciabili del patto parasociale con il partner industriale strategico, fermo restando che lo schema del patto dovrà essere coerente con i predetti indirizzi sulla modifica dello statuto di UNIGAS e non dovrà comportare alcuna rinuncia alle prerogative dei soci pubblici, per come stabilite dallo statuto di UNIGAS e, in linea generale, dalla legislazione sull'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e l'assunzione di partecipazioni in società di capitali da parte di amministrazioni pubbliche locali;
- di conseguenza, tenuto conto del summenzionato accordo del 5 giugno 2009 con gli odierni soci privati di UNIGAS, è altresì opportuno che UNIGAS sia ulteriormente delegata al compimento dei negozi giuridici necessari allo scioglimento o superamento dei vigenti patti parasociali tra i soci di UNIGAS e di BLUE META;

C) Con riguardo a BLUE META

Considerato che:

- nonostante il breve periodo di tempo intercorso tra l'approvazione del progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS e l'odierna deliberazione, alla luce di una nuova valutazione della situazione di mercato e delle esigenze di pubblico interesse dei soci pubblici di UNIGAS, appare opportuno procedere ad una parziale revisione del predetto progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS, come approvato dalla precedente deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009;
- in particolare, quanto alla terza fase del progetto, concernente l'integrazione di BLUE META nella società di vendita del gas naturale facente capo al partner industriale strategico, appare opportuno affiancarvi anche l'ipotesi alternativa dell'integrale dismissione di BLUE META, mediante l'alienazione delle azioni alla società di vendita del partner industriale strategico;
- difatti, nel caso di immediata dismissione integrale delle azioni BLUE META alla società di vendita del gas naturale facente capo al partner industriale strategico, si conseguirebbero significativi risparmi, poiché non sarebbe più necessario procedere alla preventiva fusione (o conferimento) di BLUE META;
- in secondo luogo, l'immediata integrale dismissione delle azioni di BLUE META farebbe affluire, da subito, ad UNIGAS i proventi della vendita delle predette azioni, diversamente da quanto accadrebbe nell'ipotesi di fusione o conferimento nella società di

vendita del partner industriale strategico, successivamente seguita dall'esercizio dell'opzione "put" riconosciuta ad UNIGAS;
- in terzo luogo, la possibilità d'integrare BLUE META mediante l'acquisto integrale delle azioni, in luogo della fusione o conferimento della società, favorirà una più ampia partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner industriale strategico di UNIGAS, poiché i concorrenti non saranno più tenuti ad ampliare la compagine sociale della propria società di vendita ad UNIGAS, per effetto della fusione o incorporazione di BLUE META;

- in virtù delle predette considerazioni, s'impone una modifica della precedente deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, laddove assume come elemento imprescindibile del progetto, e -per ciò stesso- delle offerte dei concorrenti, l'integrazione delle attività di vendita del gas naturale del partner industriale strategico e di BLUE META, mediante l'incorporazione di BLUE META ed il conseguente ingresso di UNIGAS nel capitale sociale della società di vendita del natura facente capo al partner privato strategico;

- di conseguenza, s'impone pure la modifica delle linee guida della procedura ad evidenza pubblica, egualmente contenute nella precedente deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, in specie laddove i parametri per il vaglio dell'economicità delle offerte prendono in considerazione la valutazione delle azioni di BLUE META solo per le ipotesi di fusione o conferimento, così come nella misura in cui danno rilievo al dividendo atteso dalla società di vendita del partner industriale strategico, aspetto che invece verrebbe meno nel caso di immediata dismissione integrale delle azioni BLUE META;

- parimenti, si rende necessario integrare la terza fase del progetto con l'ipotesi -alternativa- dell'integrale alienazione delle azioni BLUE META detenute da UNIGAS alla società di vendita del gas naturale facente capo al selezionato partner industriale strategico di UNIGAS, stabilendo che la cessione dovrà avvenire al prezzo indicato nell'offerta;

- in ogni caso, i corrispettivi versati ai soggetti pubblici già azionisti di BLUE META non potranno essere inferiori agli importi risultanti dalla perizia di valutazione di BLUE META, già approvata dal Consiglio Comunale, quale allegato, sub b), alla deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009;

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e valutato;

Visto lo statuto del Comune;

Visti gli artt. 14, 15 e 17 del D.Lgs. 164/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, del D.L. 273/2005, convertito in legge 51/2006;

Visto l'art. 46bis, del D.L. 159/2007, convertito in legge 222/2007, come modificata dalla legge 244/2007;

Visto l'art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23bis, del D.L. 112/2008, convertito in legge

133/2008;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Comunicazione interpretativa 5 febbraio 2008, C(2007)6661, della Commissione Europea, in materia di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati;

Visto lo statuto ed i patti parasociali di UNIGAS;

Visto lo statuto ed i patti parasociali di BLUE META;

Vista deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, e relativi allegati, di approvazione del progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS e BLUE META;

Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dal dirigente del Settore economico finanziario, dott. Pietro Cervadoro, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/2000, ivi allegati sub 2);

Precisato come la presente proposta deliberativa sia stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 9 settembre 2009;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42.2.e) TUEL;

Con la seguente votazione, resa per mezzo di sistema elettronico di rilevazione:

- favorevoli n. 16 (Abbate, Bonfichi, Borghi, Bussini, Cremonesi, D'Auria, Dozzi, Gatti, Gusmini, Guzzetti, Mangano, Merisi, Pignatelli, Pirola, Scarpellino Zordan);
- Contrari Riganti e Manenti;
- Astenuti Siliprandi e Reduzzi;

DELIBERA

1) di approvare la costituzione di ANITA s.r.l., nonché il relativo statuto (allegato sub A) e lo schema del patto parasociale (allegato sub B) da sottoscrivere tra gli Enti e le società socie di ANITA s.r.l.;

2) di autorizzare il conferimento ad ANITA s.r.l. della quota di UNIGAS attualmente di proprietà del Comune;

3) di autorizzare, per quanto di competenza, ANITA s.r.l. all'approvazione delle modifiche allo statuto di UNIGAS, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera B) delle premesse della presente deliberazione;

4) di autorizzare, per quanto di competenza, UNIGAS all'adozione delle linee guida recanti i contenuti minimi del patto parasociale tra ANITA s.r.l. ed il partner industriale strategico, sulla base degli indirizzi di cui alla lettera B) delle premesse della

presente deliberazione; nonché di **autorizzare** UNIGAS al compimento degli atti giuridici necessari per lo scioglimento, o comunque il superamento, dei vigenti patti parasociali di UNIGAS e BLUE META, una volta intervenuta la sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale riservato a favore del partner industriale strategico della stessa UNIGAS;

5) **di approvare** la modifica del progetto di aggregazione industriale e territoriale di UNIGAS, nonché della precedente deliberazione consiliare n. 10, del 03/02/2009, con particolare riguardo alle linee guida della procedura di scelta del partner industriale strategico ed alla "terza fase" del predetto progetto, come indicato nelle premesse di cui alla lettera C) della presente deliberazione, ovvero di prevedere che gli operatori in gara per il ruolo di partner industriale strategico di UNIGAS possano proporre la dismissione integrale di BLUE META, mediante l'acquisto delle azioni detenute da UNIGAS da parte della società di vendita del gas naturale facente loro capo, in luogo del precedente obbligo di procedere alla fusione o conferimento di BLUE META nella propria società di vendita del gas naturale;

6) **di demandare**, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale l'adozione degli atti amministrativi esecutivi della presente deliberazione, posto che ANITA s.r.l. potrà procedere autonomamente all'approvazione delle modifiche dello statuto di UNIGAS, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente punto n. 3);

7) **di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione (favorevoli n. 18 - Abbate, Bonfichi, Borghi, Bussini, Cremonesi, D'Auria, Dozzi, Gatti, Gusmini, Guzzetti, Mangano, Merisi, Pignatelli, Pirola, Scarpellino, Zordan, Siliprandi, Reduzzi / contrari Manenti e Riganti), resa nel rispetto dell'134, comma 4, TUEL, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale.

* * *

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

F.to Il Presidente Avv. GIANLUCA PIGNATELLI

F.to Il Segretario Generale Dott. ROBERTO CARBONARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione con effetto dal _____ e per **15 giorni consecutivi.**

Addì _____

L'addetto alla segreteria

Per copia conforme all'originale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e' divenuta esecutiva in data _____.

Addì _____

L'addetto alla segreteria